COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO BRUNI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Felissari ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (1032);

Torchio ed altri: Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (1546) 119

Bruni Franco, *Presidente* ... 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132

Comino Domenico (gruppo lega nord) 121, 122, 125, 127, 128, 130

Diglio Pasquale, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali* 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132

Torchio Giuseppe (gruppo DC), *Relatore* ... 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Bruni ed altri: Disposizioni in materia di cooperative agricole (2868) 132

Bruni Franco, *Presidente* 132, 133

Abaterusso Ernesto (gruppo PDS) 133

Berni Stefano, (gruppo DC) *Relatore* 133

Diglio Pasquale, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali* 133

Ferrari Marte (gruppo PSI) 133

Sostituzioni:

Bruni Franco, *Presidente* 132

Votazione nominale:

Bruni Franco, *Presidente* 134

La seduta comincia alle 9,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge Felissari ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (1032); Torchio ed altri: Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (1546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Felissari ed altri: « Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari »; Torchio ed altri: « Norme sulle denominazioni di origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie ».

Ricordo che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione sulle linee generali, con lo svolgimento delle repliche.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Finalità).

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei predetti alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Presentazione della domanda di registrazione).

1. La domanda di registrazione di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6 del presente articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082192.

3. I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli albi di

produzione. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro aggiornamento.

4. Delle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data notizia nei Bollettini Ufficiali delle regioni o delle province autonome interessate e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Delle domande presentate ai sensi del comma 2 viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubhlica italiana e comunicazione alle regioni o province autonome interessate.

5. Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o province autonome nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e può proporre al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione ai richiedenti entro il suddetto termine.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

2. 2.

Anghinoni, Comino, Conca, Magistroni.

Al comma 3, sostituire le parole sentita la, *con le seguenti* d'intesa con la.

2. 1.

Felissari, Tattarini, Nardone, Montecchi, Staniscia, Visani, Abaterusso, Oliverio.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Invito l'onorevole Comino a ritirare il proprio emendamento 2.2 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Felissari 2.1.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Comino 2.2 e, per quanto riguarda l'emendamento Felissari 2.1, richiamo l'attenzione della Commissione sulla legge n. 400 alla quale si potrebbe fare riferimento. Il Governo perciò si rimette alla Commissione.

DOMENICO COMINO. Ritiro il mio emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felissari 2.1, accettato dal relatore e sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione).

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, è presentata:

a) per i prodotti agricoli non trasformati, da associazioni o unioni di produttori agricoli del prodotto interessato;

b) per i prodotti alimentari oggetto di trasformazione o elaborazione, da associazioni o unioni di produttori agricoli interessati, da cooperative e loro consorzi, e/o da associazioni o unioni di trasformatori o elaboratori.

2. Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, individua altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, abilitati a presentare domande di registrazione di una DOP o di una IGP.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La domanda di registrazione ai sensi dei regolamenti CEE, n. 208/92 e 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 è presentata da qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua norma giuridica o della sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare.

3. 1.

Anghinoni, Comino, Conca, Magistroni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, potranno essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE 2037/93.

3. 2.

Comino, Conca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche potranno essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE/2037/93.

3. 3.

Il Relatore.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Comino 3.1, nonché sul 3.2, identico al mio emendamento 3.3.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Comino 3.1, mentre mi rimetto alla Commissione per gli identici emendamenti 3.3 del relatore e Comino 3.2, per gli stessi motivi esposti in precedenza.

DOMENICO COMINO. Desidero ricordare che il regolamento CEE 2037/93 prevede l'accoglimento della domanda presentata da un singolo produttore, in quanto persona fisica e purché sussistano determinate condizioni. Intendiamo perciò dare la massima libertà, a chi ne abbia titolo, di chiedere le registrazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Comino 3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gl'identici emendamenti 3.3 del relatore e Comino 3.2, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Opposizione alla registrazione).

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale della sezione del Comitato di cui all'articolo 6 competente nello specifico comparto merceologico.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Indicazioni sui prodotti).

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale « DOC-denominazione di origine con-

trollata », o la sigla « D.O.C. », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la merizione « IGP-indicazione geografica protetta », o la sigla « I.G.P », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione « specificità controllata », immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, deve altresì figurare il simbolo grafico specifico ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera *c)*, deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità e avente le caratteristiche definite con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato produrre, porre in vendita o comunque immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le menzioni: « denominazione di origine controllata », « DOC », « denominazione d'origine protetta » « DOP », « indicazione geografica protetta », « IGP », « specificità controllata », che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti identici emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole indicante la specificità *aggiungere le seguenti* che verrà definito ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento CEE 2082/92; *conseguentemente sopprimere le parole da* e avente *sino alla fine del comma.*

5. 2.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole indicante la specificità *aggiungere le seguenti* che verrà definito ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento CEE 2082/92; *conseguentemente sopprimere le parole da* e avente *sino alla fine del comma.*

5. 1.

Comino, Conca.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Il mio parere è favorevole all'emendamento Comino 5.1, in quanto identico al mio 5.2.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti all'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 5.2 del relatore e Comino 5.1, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).

1. È istituito presso il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è articolato in sezioni specializzate per categorie di prodotti agricoli e alimentari.

3. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali particolarmente competenti nello specifico comparto merceologico relativo al prodotto interessato, ivi compresi rappresentanti del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole concerto *con le seguenti* entro il.

6. 1.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole da emanare *inserire le seguenti* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. 2.

Felissari, Tattarini, Nardone, Montecchi, Staniscia, Visani, Abaterusso, Oliverio.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Felissari 6.2.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore 6.1 e Felissari 6.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Felissari 6.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Sezioni del Comitato).

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 6 è organo del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di ICP e di attestazioni di specificità.

2. Le sezioni del Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 6, con riferimento agli specifici comparti merceologici relativi ai prodotti interessati:

a) esprimono i pareri di cui all'articolo 2, comma 7, e all'articolo 4, comma 3;

b) collaborano con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) esercitano, ove richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità;

d) propongono azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

e) esprimono il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*.

3. Il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7. 1.

Anghinoni, Comino, Conca, Magistroni.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Invito l'onorevole Comino a ritirare il suo emendamento 7.1.

DOMENICO COMINO. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Consorzi di tutela).

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) limitatamente agli aspetti di natura tecnica, avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti merceologici relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono attività dirette ad assicurare il rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei disciplinari di produzione;

d) svolgono, su delega del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza diretti alla tutela e alla salva-

guardia delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla concorrenza sleale;

e) provvedono, su delega del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità previste dall'articolo 5, comma 2;

f) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali;

g) provvedono all'apposizione dei marchi o contrassegni registrati identificativi del prodotto a norma dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equa rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i loro statuti entro due anni dalla suddetta data.

5. Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato nazionale di cui all'articolo 6, con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, e adotta disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto. In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, lettera *b)*:

a) condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali e comunitari diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti all'attuazione dei programmi produttivi dei comparti di prodotti omogenei a stagionatura superiore a sei mesi;

b) stabilisce l'obbligo di denuncia della produzione con le relative modalità per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera *a)*;

c) istituisce, per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera *a)*, un sistema di valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.

6. Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere delle regioni interessate e delle organizzazioni dei produttori interessate, può, in caso di urgenza o di grave necessità, con proprio decreto assumere provvedimenti temporanei di contingentamento della produzione, stabilendone le modalità applicative.

7. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere delegate le funzioni di controllo di cui al comma 1.

8. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e quelli titolari di marchi di qualità ufficialmente riconosciuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire la parola equa *con la seguente* adeguata.

8. 3.

Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP e delle IGP, deve essere assicurata la rappresentanza – a fianco delle imprese alimentari – dei produttori agricoli che procedono alla trasformazione diretta della materia prima nel prodotto interessato.

8. 1.

Anghinoni, Comino, Conca, Magistroni.

Sopprimere i commi 5 e 6.

8. 2.

Anghinoni, Comino, Conca, Magistroni.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Invito i colleghi a ritirare il proprio emendamento, poiché quello da me presentato soddisfa le esigenze da essi sottolineate.

DOMENICO COMINO. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti 8.1 e 8.2.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo è favorevole all'emendamento 8.3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Funzioni di controllo).

1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e dai consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge, fino alla scadenza dei termini previsti dai suddetti regolamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Ufficio del garante del consumatore).

1. È istituito, presso il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Ufficio del Garante del consumatore, competente in materia di tutela del livello qualitativo e della salubrità dei prodotti oggetto di tutela ai sensi della presente legge, nonché di rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dai disciplinari di cui all'articolo 2.

2. Il Garante del consumatore è nominato dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali sentiti i Ministri dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e della sanità, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra esperti di riconosciuta competenza nelle discipline agroalimentari e nella tutela del consumatore. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può avere interessi diretti o indiretti in imprese o associazioni operanti nei settori di competenza. Al Garante compete una indennità pari a quella spettante ai presidenti di sezione della Corte di Cassazione o equiparati.

3. Il Garante del consumatore per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli organi e delle strutture del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del medesimo Ministero, dell'Istituto nazionale della nutrizione e del Comitato nazionale di cui all'articolo 6.

4. Con regolamento da emanare, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinate le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante, le procedure a mezzo delle quali chiunque ne abbia interesse può richiedere l'intervento del Garante, nonché la forma e gli effetti degli atti da esso compiuti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

10. 5.

Anghinoni, Comino, Conca, Magistroni.

Al comma 2 dopo le parole da emanare *inserire le seguenti* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

10. 4.

Felissari, Tattarini, Nardone, Montecchi, Staniscia, Visani, Abaterusso, Oliverio.

Al comma 2, all'ultimo periodo, sostituire le parole pari a quella *con le seguenti* non superiore al 75 per cento di quella.

10. 1.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole degli organi *inserire le seguenti* del personale.

10. 2.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole e forestali, *inserire la seguente* nonché.

10. 3.

Il Relatore.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Invito il collega Comino a ritirare il suo emendamento 10.5, mentre mi dichiaro favorevole all'emendamento Felissari 10.4.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Dopo essermi dichiarato favorevole agli emendamenti del relatore, mi associo al parere da lui espresso in merito ai restanti emendamenti presentati all'articolo 10.

DOMENICO COMINO. Vorrei ricordare ai colleghi che l'emendamento 10.5 si pone l'obiettivo di evitare conflitti di competenza tra l'ufficio del garante del consumatore con gli altri enti preposti al controllo, soprattutto in termini di qua-

lità e di salubrità dei prodotti. Insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Comino 10.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Felissari 10.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Certificazione di conformità).

1. La certificazione di conformità al disciplinare, che comprende, ove necessario, l'analisi sensoriale, è dichiarata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8, o da organismi pubblici o privati di certificazione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati ad effettuare la certificazione previo accertamento delle capacità tecniche e della disponibilità di personale adeguato all'espletamento della funzione.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali cura la tenuta di un albo dei soggetti autorizzati alla certificazione ai sensi del presente articolo e svolge controlli sul loro operato e sulla loro efficienza.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli organismi di certificazione incaricati di garantire la risponderza al disciplinare, di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento CEE 2082/92, devono corrispondere alle condizioni stabilite nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989 ed essere accreditati dal SINCERT.

11. 4.

Comino, Conca.

Sopprimere i commi 2 e 3.

11. 3.

Anghinoni, Comino Conca, Magistroni.

Al comma 2, sostituire le parole sono autorizzati *con le seguenti* sono accreditati.

11. 1.

Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole soggetti autorizzati *con le seguenti* soggetti accreditati.

11. 2.

Il Relatore.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare i propri emendamenti 11.4 e 11.3.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche*

agricole, alimentari e forestali. Mi associo al parere del relatore in riferimento agli emendamenti Comino 11.4 e 11.3 e mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

DOMENICO COMINO. Ritiro i miei emendamenti 11.4 e 11.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753).

1. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: « miele di acacia, di lavanda » sono inserite le seguenti: «, di sulla, di agrumi ».

2. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: « in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento; sono sostituite dalle seguenti: « in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento ».

3. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: « non più di 40 milliequivalenti per Kg; » sono aggiunte le seguenti: « miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per Kg; ».

4. Alla lettera *a)* del n. 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: « ad esempio miele di agrumi » sono inserite le seguenti: « , acacia, erica, tarassaco e corbezzolo ».

(È approvato).

ART. 13.

(Divieti).

1. E vietato, per la designazione di prodotti agricoli e alimentari che non rispondano ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 a 2082/92, l'utilizzo di espressioni quali: « tipo », « gusto », « uso », « sistema », « metodo », nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti e i consumatori.

2. E inoltre vietato l'uso di parti di denominazioni tipiche di prodotti tutelati ai sensi della presente legge.

3. E altresì vietato l'uso delle indicazioni, DOP », « DOC », « IGP », come insegna o come ragione sociale di ditte, e l'uso di denominazioni di origine protetta e di indicazioni geografiche protette modificate, alterate o rettificate anche con aggiunta di termini.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Sanzioni).

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto. Tale sanzione non si applica al commerciante che vende, pone in vendita o comunque

distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata con DOP, IGP o attestazione di specificità.

4. La condanna per l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 13 comporta la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole distribuisce per *con le seguenti* immette al.

14. 1.

Il Relatore.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dalle norme istitutive dei Comitati la cui medesimo articolo 6.

2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Ufficio del garante del consumatore di cui all'articolo 10, valutato in lire 500 milioni annui, si fa fronte a valere sulle disponibilità del capitolo 1533 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 10 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994; per gli anni 1993 e 1996 mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 1.

Il Relatore.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 15.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 15.

(È approvato).

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Faccio presente che la V Commissione bilancio ha subordinato il proprio parere favorevole, oltre alla condizione di riformulare l'articolo 15, all'ulteriore condizione che la Commissione non approvi il testo in discussione prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti individuati nell'accantonamento di segno negativo iscritto nel fondo speciale di parte corrente per la legge finanziaria per il 1994.

Propongo dunque, ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del regolamento, di richiedere alla Commissione bilancio il riesame di quest'ultima condizione, nel senso che non l'approvazione del testo in discussione ma la sua entrata in vigore sia subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti individuati nell'accantonamento di segno negativo iscritto nel fondo speciale di parte corrente per la legge finanziaria del 1994.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta e sospendo i nostri lavori fino al termine delle votazioni qualificate che stanno per aver luogo in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 13,35).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Tuffi, Micheli, D'Andreamatteo, Zambon, Signorile, Gerardo Bianco, Urso, Staniscia e Visani, sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Carelli, Castellotti, Cellini, Delfino, Diglio, Di Laura Frattura, Galbiati, Lettieri, Sitra.

Discussione della proposta di legge Bruni ed altri: Disposizioni in materia di cooperative agricole (2868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bruni, Berni, Carli, Castellotti, Francesco Ferrari, Lattanzio, Ricciuti, Luigi Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Delfino: « Disposizioni in materia di cooperative agricole ».

Ricordo che nella seduta del 29 settembre scorso la Commissione aveva adottato in sede referente la proposta in esame, richiedendone il trasferimento in sede legislativa, concesso dall'Assemblea nella seduta odierna.

Comunico che le Commissioni competenti hanno espresso i seguenti pareri:

« La I Commissione (Affari costituzionali), esaminata la proposta di legge n. 2868,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si chiarisca se l'efficacia retroattiva delle disposizioni del numero 5-*bis*) dell'articolo 2751-*bis* c.c. agisca anche nei confronti delle procedure ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 59 del 1992 ma conclusesi prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame ».

« La II Commissione (Giustizia), esaminata la proposta di legge n. 2868,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

« La V Commissione (Bilancio) esaminata la proposta di legge n. 2868,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

STEFANO BERNI, *Relatore.* Signor presidente, mi richiamo alle ampie argomentazioni svolte nel corso dell'esame in sede referente della proposta in discussione, di cui auspico una sollecita approvazione.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* Esprimo il parere favorevole del Governo sul provvedimento in discussione.

MARTE FERRARI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sulla proposta di legge all'ordine del giorno che, a mio avviso, ha una notevole rilevanza. Chiedo al relatore un chiarimento circa l'efficacia retroattiva delle disposizioni del numero 5-*bis)* dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, cui si fa riferimento nel parere della I Commissione.

ERNESTO ABATERUSSO. Annuncio il voto favorevole del gruppo del PDS perché con il provvedimento che ci accingiamo a votare si pone fine ad una vera e propria ingiustizia che escludeva le cooperative agricole dalla possibilità di inserirsi nel privilegio per i crediti vantati poiché i loro soci non prestano direttamente la propria opera nella produzione, cosa peraltro non vera.

A ciò è stato posto rimedio con la legge n. 59 del 1992 ma senza dare certezza sulle date. L'approvazione della proposta di legge in esame risolve anche questo problema, nel senso che si dà la possibilità di inserimento in tutti i casi in cui non ci si trovi di fronte a procedimenti conclusi con sentenza passata in giudicato. Ciò si rendeva necessario per evitare ingiustificabili disparità di trattamento per crediti identici.

Questi sono i motivi per cui il gruppo del PDS voterà a favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

STEFANO BERNI, *Relatore.* A mio parere, l'efficacia retroattiva delle disposizioni del numero 5-*bis)* dell'articolo 2751-*bis* del codice civile agiscono anche nei confronti delle procedure ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 59 del 1992, ma conclusesi prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Le disposizioni del numero 5-*bis*) dell'articolo 2751-*bis* del codice divile, introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 5-*bis*), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo

100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bruni ed altri: « Disposizioni in materia di cooperative agricole » (2868):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Hanno votato *sì*	28
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abaterusso, Albertini, Barzanti, Berni, Bruni, Carelli, Carli, Castellotti, Cellini, Comino, Conca, Delfino, Di Giuseppe, Diglio, Di Laura Frattura, Francesco Ferrari, Marte Ferrari, Galbiati, Giovanardi, Lettieri, Magistroni, Manti, Nardone, Oliverio, Perrone, Sitra, Tattarini e Torchio.

Si è astenuto:

Pratesi.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 12 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO